



CITTA' DI CHIERI

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 42 Chieri, 28/02/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' IN VIA C. BALBO E VIA VITTORIO EMANUELE II - MODIFICA ORDINANZA N. 28 DEL 10.02.2022

Il Dirigente Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 18 Giugno 2008 avente ad oggetto "Istituzione nuova zona a traffico limitato notturna – Integrazione deliberazione G.C. n. 91 del 28/05/2008"

preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2022 di disciplina della circolazione veicolare in via Balbo, in via Vittorio Emanuele II e nelle vie ad esse afferenti;

preso atto delle segnalazioni telefoniche e verbali dei residenti e di coloro che devono accedere alle unità immobiliari di vicolo Tre Re e, verificato che le ridotte dimensioni della carreggiata non permettono ai veicoli di raggiungere agevolmente e in sicurezza le medesime abitazioni rendendo in alcuni casi la circolazione stradale difficoltosa;

visto l'elaborato progettuale comprensivo di segnaletica verticale e orizzontale che si allega al presente provvedimento sotto la lettera (A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

richiamata l'ordinanza n. 28 del 10.02.2022 avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' IN VIA C. BALBO E VIA VITTORIO EMANUELE II e rilevata l'esigenza di circostanziare ulteriormente la disciplina della circolazione in via Vittorio Emanuele II tratto compreso tra piazza Cavour e via C. Balbo specificando che è consentito il transito ai residenti e/o aventi titolo in via Balbo, vicolo Madonnetta e vicolo Tepice esclusivamente per coloro che circolano con veicoli aventi portata superiore a t. 2,5;

ritenuta la necessità per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale di adottare il provvedimento di modifica alla viabilità così come indicato nelle deliberazioni di cui ai precedenti punti;

Visti gli articoli 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazione ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267-art. 107;

Visto il Decreto Sindacale n° 32 del 06.09.2019;

ORDINA

1. la modifica dell'ordinanza n. 28 del 10.02.2022 come di seguito riportato:

in VIA VITTORIO EMANUELE II – tratto compreso tra piazza Cavour e via C. Balbo – in orario 00:00 /24:00 la **circolazione è limitata** alle seguenti categorie di veicoli che potranno accedervi percorrendo il medesimo tratto di strada accedendovi dalla piazza Cavour in direzione di via C. Balbo:

- veicoli dei residenti che devono effettuare le operazioni di carico e scarico merci;
- veicoli aventi portata superiore a t. 2,5 in uso a residenti e/o aventi titolo in via Balbo, vicolo Madonnetta e vicolo Tepice;

- veicoli con portata superiore a t. 2,5 che devono accedere in via Vittorio Emanuele II nell'attuale tratto di isola pedonale ricompreso tra via C. Balbo e via Della Pace;
- veicoli al servizio delle persone invalide;
- mezzi di soccorso e degli organi di Polizia;
- mezzi adibiti al servizio pubblico;
- veicoli in uso ai residenti, a coloro che abbiano disponibilità di un posto auto o che siano diretti alle unità immobiliari di vicolo Tre Re;
- i veicoli provenienti da via dei Fantini e da vicolo Tre Re che dovranno necessariamente proseguire in direzione di via Balbo;
- velocipedi.

E' istituito il divieto di sosta e fermata per i veicoli in tutto il tratto di carreggiata della via Vittorio Emanuele II.

in via CESARE BALBO:

- è istituito il senso unico di marcia per i veicoli con accesso da via Visca o da via Vittorio Emanuele II in direzione di via Principe Amedeo;
- è istituito un percorso pedonale nel tratto compreso tra vicolo Tepice e via Cottolengo con la conseguente soppressione di n. 7 (sette) stalli di sosta a pagamento.

Nella Zona a Traffico Limitato 22-06 di via CESARE BALBO, vicolo TEPICE, vicolo DELLA MADONNETTA, via VISCA, vicolo DEL GALLO, via MICHELE DIVERIO, via DELLA CONSOLATA, vicolo FANTINI, vicolo TRE RE, è consentita la circolazione alle seguenti categorie con accesso da via Visca o da via Vittorio Emanuele II:

- residenti iscritti nell'archivio anagrafico comunale;
- proprietari di immobili, non residenti, che ne abbiano la disponibilità;
- ospiti di strutture ricettive turistico-alberghiere, qualora esistenti, previa dichiarazione sottoscritta (D.P.R.445/2000) dall'ospitante per il periodo di permanenza*;
- locatari di immobili, anche non residenti, previa esibizione del titolo di godimento;
- titolari a qualunque titolo di attività produttive, assistenziali e di ogni attività regolarmente documentata;
- veicolo intestato a persona diversa dall'avente titolo, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg con il vincolo di successiva formalità ex art. 94 comma 4 bis del D.Lgs. 286/92 e s.m.i.;
- persone con ridotte o limitate capacità motorie in possesso del contrassegno invalidi;
- veicoli di Istituti di vigilanza e/o trasporto valori.

in vicolo TRE RE:

- è istituito uno stallo di sosta al servizio dei veicoli dei disabili muniti di apposito contrassegno;

in via VISCA all'intersezione con via Vittorio Emanuel II:

- è istituito il segnale di STOP sulla via Visca e pertanto i veicoli che percorrono la medesima via Visca dovranno *dare la precedenza* ai veicoli ed ai pedoni che percorrono la via Vittorio Emanuele II.

La pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la realizzazione della segnaletica orizzontale, come da elaborato progettuale allegato sotto la lettera (A) a farne parte integrante e sostanziale.

la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente o in contrasto con essa;

AVVERTE

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.
- che a norma dell'articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può

ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;

- che a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Commissario della Polizia Municipale Carla QUARANTA.
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

**Comando Polizia Municipale e Protezione Civile
BATTEL FEDERICO / InfoCamere S.C.p.A.**